



Data **17 APR. 2019** Protocollo N° **155352** Class: **4.4.00**

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: **Deposito di rifiuti nel luogo dove sono prodotti. Indirizzi operativi.**

Alle Province del Veneto ed alla Città
Metropolitana di Venezia
Settori Ambiente

All'ARPAV – Direzione Generale

Alle Prefetture del Veneto

Ai Comandi Provinciali dei VV.FF

Alla Confederazione degli industriali del Veneto

Alla Confartigianato Veneto

Alla Direzione regionale Commissioni Valutazioni

Come noto il deposito dei rifiuti, preliminare alla raccolta ed all'avvio in impianti di trattamento, nel luogo ove sono prodotti, ovverosia il cosiddetto "deposito temporaneo" non è soggetto ad autorizzazione se rispetta le condizioni previste dall'art. 183, co. 1, lett bb) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; diversamente, nel caso in cui il produttore di rifiuti non riesca a garantire dette condizioni, lo stesso è tenuto a presentare all'Autorità competente formale istanza ex art. 208 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006, ovvero ex art. 29-nonies qualora l'impianto produttivo rientri nell'ambito di applicazione della normativa dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

Giova al riguardo ricordare che:

- qualunque *accumulo temporaneo* effettuato presso il produttore del rifiuto prima della raccolta, sia esso classificabile come stoccaggio preliminare, come messa in riserva o come deposito temporaneo deve intendersi escluso dalla categoria IPPC 5.5, così come chiarito nella circolare del Ministero dell'Ambiente n. 27569 del 14.11.2016.
- l'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006 non rientra tra quelle indicate dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013 relativo alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Ciò premesso, va in ogni caso rammentato che, preliminarmente alla presentazione delle succitate istanze, il soggetto interessato è tenuto a verificare l'eventuale assoggettamento delle medesime alle procedure di *verifica di assoggettabilità e/o di valutazione di impatto ambientale* di cui alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV



Istanze da presentare ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006

Nel caso di impianti produttivi non assoggettati ad AIA e non dotati di altra autorizzazione alla gestione di rifiuti, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione al deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) dei rifiuti prodotti, il soggetto interessato dovrà presentare formale istanza ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006.

Relativamente alla documentazione da presentare unitamente a detta istanza, si può fare utile riferimento alla DGRV n. 2966/2006 recante *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Individuazione degli elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto. L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 – art. 22 comma 3”*, tenuto conto ovviamente dell'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta.

Al riguardo si citano in particolare, per la fattispecie di cui trattasi, l'art. 26 – bis del cd. *“D.L. sicurezza”* (D. L. n. 113/2008 convertito con modificazioni con legge n. 132 del 1 dicembre 2018) e la circolare del Ministero dell'Ambiente del 21.01.2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*.

Va tuttavia evidenziato che già la DGRV 2966/2006 statuiva che i contenuti degli elaborati tecnici da allegare alle istanze devono essere rapportati *“alla tipologia impiantistica ed alle dimensioni dell'intervento, nonché alle quantità ed alle tipologie di rifiuti trattati”*.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di specificare, con la presente, l'elenco degli elaborati da presentare unitamente alle istanze di autorizzazione di cui trattasi, con i relativi contenuti minimi, che di seguito si riportano:

1. Relazione tecnico – descrittiva

La relazione tecnico – descrittiva fornisce gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento. Nel caso specifico dovrebbe contenere indicativamente le seguenti informazioni:

- *Identità e/o ragione sociale del soggetto proponente*
- *Informazioni relative all'ubicazione dell'impianto*
- *Dimostrazione di eventuale non assoggettamento del progetto alle procedure di Verifica di assoggettabilità e/o di Valutazione di Impatto Ambientale previste dalla normativa vigente*
- *Indicazione delle autorizzazioni ambientali o A.U.A. rilasciate per lo stabilimento produttivo*
- *Individuazione degli Enti competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, concessioni, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del deposito, ivi compresi quelli di organi regionali, provinciali e comunali che verrebbero sostituiti dal provvedimento di approvazione del progetto*
- *Descrizione del processo produttivo e delle varie fasi di lavorazione da cui derivano le tipologie di rifiuti prodotti*
- *Indicazione delle tipologie di rifiuti oggetto del deposito (con riferimento ai codici CER, con relative denominazioni, e stato fisico) e delle quantità massime (per singola tipologia) espresse in unità di peso (Kg o Mg)*
- *Individuazione delle operazioni di recupero e/o smaltimento che si intende effettuare con specifico riferimento agli allegati B e C alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero specificare se si intende effettuare l'operazione di deposito preliminare (D15), o di messa in riserva (R13), o di entrambe (D15 ed R13)*

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV



- *Descrizione delle caratteristiche costruttive delle aree di deposito, delle modalità di stoccaggio, nonché dei sistemi e delle attrezzature utilizzati per la movimentazione dei rifiuti e per il contenimento/collettamento degli eventuali sversamenti accidentali o delle eventuali emissioni in atmosfera*
- *Individuazione delle cause di pericolo per la salute degli addetti (polveri, fumi, nebbie, gas, microclima, etc...) e degli interventi previsti per ridurre l'esposizione ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza in ambiente di lavoro*
- *Descrizione delle misure di prevenzione e/o di protezione antincendio adottate*
- *Indicazione della necessità di apportare eventuali interventi edilizi e/o di acquisire l'eventuale aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi dello stabilimento, ove previsto.*

2. Elaborati grafici

- *Corografia in scala 1:25.000 con la localizzazione del sito oggetto di intervento*
- *Estratto della CTR in scala 1:10.000 o 1:5.000 con evidenziati il perimetro dell'area di deposito rifiuti, nonché la presenza di civili abitazioni nel raggio di 300 metri*
- *Estratto mappa catastale con l'individuazione dei mappali interessati dal deposito*
- *Planimetria d'insieme in scala rappresentativa dello stabilimento con indicazione delle aree destinate al deposito di rifiuti, nonché delle eventuali reti di raccolta spanti e delle eventuali reti di convogliamento delle emissioni in atmosfera ad esse afferenti*
- *Per gli interventi non assoggettati al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), oltre alla dichiarazione del progettista che attesti tale condizione, deve essere predisposta una planimetria in scala 1:100, dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da soddisfare (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, etc..)*

3. Piano di sicurezza (PS)/Piano di emergenza interno (PEI)

Il Piano di Sicurezza, previsto dall'art. 2, comma 2, lettera d), della L.R. n. 3/2000, deve contenere le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento.

Il Piano in oggetto deve essere predisposto secondo le disposizioni previste dalla D.G.R.V. n. 242/2010 e ss.mm.ii.

Data la comunanza dei contenuti e delle finalità del Piano di sicurezza con quelli del Piano di emergenza di cui all'art. 26 – bis del D.L. n. 113/2018, come convertito con legge del 1 dicembre 2018, si ritiene che possa essere presentato un unico piano che risponda alle sopra richiamate disposizioni normative.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione il Piano va trasmesso, a cura del proponente, anche alla Prefettura competente per territorio.

4. Relazione di compatibilità ambientale

Va presentata solo nel caso in cui la richiesta di autorizzazione comprenda operazioni di deposito preliminare (D15) ed è stata già verificata l'esclusione dall'assoggettamento della stessa alle

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV



procedure di verifica di assoggettabilità e/o di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000, la relazione deve contenere le seguenti informazioni, in quanto compatibili con l'impianto da realizzare:

- a) descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;*
- b) rassegna delle relazioni esistenti tra il progetto proposto e le norme in materia ambientale;*
- c) descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.*

5. Programma di controllo (PC)

Va presentato solo nel caso in cui la richiesta di autorizzazione comprenda operazioni di deposito preliminare (D15) con potenzialità superiore alle 100 t/g, intendendosi per potenzialità il quantitativo massimo di rifiuti prodotti e stoccati in un giorno nelle aree individuate dal deposito.

Relativamente alle modalità di predisposizione del programma di controllo, dovrà farsi riferimenti ai contenuti ed alle disposizioni previste dalla deliberazione n. 242/2010 e ss.mm.ii.

6. Ulteriore eventuale documentazione

Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di nuove opere dovrà essere allegata tutta la documentazione in materia urbanistico – edilizia prevista per l'ottenimento dei relativi titoli abilitativi, ivi compresa, ove previsto dalla norma, l'eventuale relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005, nonché lo studio di incidenza sui siti della Rete Natura 2000 o eventuale dichiarazione di non necessità della relativa valutazione secondo le linee guida di cui alla DGRV n. 1400/2017.

Data la delicatezza di tali depositi con riferimento al rischio incendi, dovrà essere acquisito, nell'ambito dell'apposita Conferenza di Servizi ex art. 14 della L. n. 241/1990 e, comunque, prima del rilascio dell'autorizzazione, il parere del competente Comando dei Vigili del Fuoco.

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato alla presentazione delle garanzie finanziarie previste dalla legge secondo le modalità previste dalla DGRV n. 2721/2014.

Istanze da presentare ex art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006

Nel caso di impianti produttivi già dotati di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, la richiesta di autorizzazione del deposito di rifiuti può avvenire nelle forme della comunicazione di cui all'art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006.

Con la comunicazione di cui sopra dovranno essere fornite tutte le informazioni sopra individuate per le relazioni tecnico – descrittive da allegare alle istanze ex art. 208, aggiornando al contempo le schede e gli allegati della modulistica AIA, ove variati.

In particolare dovrà essere ben specificata la necessità di apportare eventuali interventi edilizi e/o di acquisire l'eventuale aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi dello stabilimento, ove previsto.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decorsi i 60 giorni dall'invio della comunicazione il gestore dell'impianto industriale può dare corso all'attività di deposito di rifiuti previa presentazione alla Provincia competente per territorio di valide garanzie finanziarie secondo le modalità previste dalla DGRV n. 2721/2014 e previo ottenimento del nuovo C.P.I., ove richiesto.

L'Autorità competente provvederà poi ad aggiornare quanto prima il provvedimento di AIA sulla base delle informazioni comunicate dal Gestore dell'installazione e dell'eventuale aggiornamento del C.P.I., nonché previo versamento degli oneri istruttori dovuti per l'aggiornamento del provvedimento di AIA.

Data la delicatezza di tali depositi con riferimento al rischio incendi, dovrà essere in ogni caso acquisito, prima della modifica dell'autorizzazione, il parere del competente Comando dei Vigili del Fuoco.

I presenti indirizzi operativi potranno essere rivisti ed aggiornati sulla base di specifiche indicazioni e direttive ministeriali, ovvero sulla base di diverse valutazioni e/o sopravvenute esigenze di carattere tecnico – ambientale rappresentate dagli Enti in indirizzo.

Si rimane a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Direttore d'AREA
- dott. Nicola Bell'Acqua -

Direzione Ambiente
Il Direttore
Ing. Luigi Fortunato

U.O. Ciclo dei Rifiuti
Il Direttore ad *interim*
Dott. Paolo Campaci

La PO incaricata: ing. Diego De Caprio

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>
Codice Univoco LKUECV